

COMUNE DI ORMEA

(Provincia di Cuneo)

CONCESSIONE DEL DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA NELLE ACQUE DEL TORRENTE CORSAGLIA SCORRENTI IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ORMEA PER UN PERIODO DI ANNI 5 E SCADENZA AL 31/05/2029.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Art. 1 – Il Comune di Ormea, con sede in Ormea – Via Teco 1 – C.F. 00514250042, in persona del Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Fabio LOCCI, a ciò autorizzato con deliberazione della G.C. n. 49 in data 12/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, nel seguito indicato con il termine “CONCEDENTE”, concede al Signor:

- _____, nato a _____ (___) il _____ residente a _____ (___) Via _____ – C.F. _____ - P.IVA _____,

nel seguito indicato con il termine di “CONCESSIONARIO”, il diritto esclusivo di pesca nelle acque del torrente Corsaglia scorrenti in territorio del Comune di Ormea per anni 5 con scadenza 31/05/2029.

Art. 2 – La concessione scade il 31/05/2029 e non è tacitamente rinnovabile.

Art. 3 – Il canone è stabilito in annui €. _____ (euro _____/00), compresa IVA di legge e sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT del costo della vita (percentuale di incremento o decremento al mese di dicembre rispetto al medesimo mese dell'anno precedente). Il canone dovrà essere pagato entro il 31 Maggio di ogni anno, rimossa qualsiasi eccezione e ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale od amministrativa sopra qualsiasi pretesa dei concessionari medesimi.

Art. 4 – La consegna della zona in cui si esercita la pesca sopra descritta si intende fatta con l'avvenuta verifica, da parte del Comune di Ormea dei seguenti adempimenti da parte dei concessionari: a) costituzione di garanzia di cui al successivo art. 24; sottoscrizione dei concessionari del contratto di concessione.

Art. 5 – I concessionari rimangono assoggettati a pagare l'intero canone.

Art. 6 – I concessionari potranno rescindere il contratto con comunicazione scritta che dovrà pervenire al concedente almeno 6 (sei) mesi prima dell'apertura annuale della pesca.

Art. 7 – Il concedente si riserva la facoltà di revocare la concessione in qualunque momento, previa verifica e conseguente contestazione ai concessionari, nel caso di mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite.

Art. 8 – Il concedente ha altresì la facoltà di revocare la concessione quando lo richieda l'interesse pubblico, con il preavviso di mesi 6 (sei) senza che i concessionari abbiano diritto ad indennità o compenso di sorta, salvo il rimborso degli interventi ittogenici e spese effettuati.

Art. 9 – I concessionari si obbligano a sollevare il concedente da ogni molestia di terzi in dipendenza dell'esercizio della propria concessione, esclusa ogni azione di garanzia o chiamata verso l'Amministrazione e salva la facoltà di intervenire se lo riterrà conveniente.

Art. 10 – I concessionari non possono eseguire alcuna opera o comunque alterare il regime idraulico delle acque senza averne ottenuta autorizzazione scritta dall'Amministrazione competente, ed anche in seguito a tale autorizzazione sono i soli responsabili di qualunque danno che in conseguenza delle opere o per loro atto e fatto avessero a subire beni pubblici o privati, dovendo in tutti i casi il Comune di Ormea restare esonerato da ogni responsabilità nella più ampia forma.

Art. 11 – I concessionari non potranno cedere la concessione, né sub-concederla in tutto od in parte senza l'autorizzazione del concedente. Nonostante tale permesso però i concessionari rimangono sempre responsabili verso l'Amministrazione concedente non solo del pagamento del canone alle fissate scadenze, ma anche dell'esecuzione di tutti gli altri obblighi stabiliti nel presente atto di concessione per l'intera sua durata.

Art. 12 – I concessionari sono tenuti ad osservare nell'esercizio della pesca la vigenti disposizioni legislative e regolamentari della pesca, sulle acque pubbliche, sull'igiene e sulla sicurezza pubblica, come pure le disposizioni legislative e regolamentari che intervenissero in seguito alle stesse materie, nonché tutte le altre disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sia nell'interesse della pesca e dell'acquacoltura, sia in quello dei servizi idraulici ed altri servizi pubblici.

Art. 13 – I concessionari sono obbligati ad adottare tutti i provvedimenti atti a migliorare la pescosità nel tratto del corso d'acqua avuto in concessione ed in particolare hanno l'obbligo di eseguirvi annualmente le semine che dovranno essere comunicate al Comune di Ormea entro il 30 giugno di ogni anno per il successivo inoltrato al Settore Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo. Le semine dovranno riguardare trote di specie autoctona necessarie per consentire la pesca nella riserva e adeguato ripopolamento con avannotti delle medesime specie. Tutto il materiale da ripopolamento dovrà provenire da zone o da allevamenti riconosciuti indenni ai sensi del D.P.R. 555 del 31/12/1992 o da incubatoi di valle siti all'interno dello stesso bacino del corso d'acqua.

Art. 14 – Fermo restando l'obbligo fatto ai concessionari dal precedente art. 13 per quanto si riferisce a mantenere ed aumentare la pescosità, qualora il Comune di Ormea intendesse eseguire opere di ripopolamento ittico o semplici verifiche nel tratto del corso d'acqua soggetto al diritto di pesca concesso col presente atto, i concessionari sono tenuti ad uniformarsi a quelle prescrizioni che gli verranno date per assicurare il buon esito delle operazioni senza che gli stessi possano sollevare alcuna obiezione od eccezione. I concessionari sono obbligati altresì a sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati dalle competenti Autorità.

Art. 15 – Ogni spesa inerente le semine è a totale carico dei concessionari.

Art. 16 – Nel caso di inadempienza sia parziale che totale agli obblighi delle semine, di cui all'art. 13 del presente disciplinare, il concedente procederà a far eseguire le semine stesse. In tal caso il relativo costo, aumentato dalle spese e da una penalità pari al 50% dell'importo stesso, dovrà essere soddisfatto dai concessionari.

Art. 17 – I concessionari dovranno, alla fine della campagna ittiogenica, presentare al concedente un rapporto sintetico delle operazioni eseguite e dei risultati ottenuti. Saranno altresì tenuti a presentare la statistica annuale della produzione ittica del tratto d'acqua avuto in concessione.

Art. 18 – E' fatto divieto ai concessionari di introdurre nelle acque a loro concesse nuove specie di pesci senza l'autorizzazione del Comune.

Art. 19 – Eventuali recuperi di pesce potranno essere effettuati esclusivamente secondo le norme vigenti.

Art. 20 – Il concedente si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento tutti i controlli ritenuti necessari per accertare che il pesce immesso sia idoneo ed esente da malattie.

Art. 21 – Per tutto il tratto del corso d'acqua costituito in riserva, i concessionari sono obbligati a collocare idonee tabelle ad una distanza non inferiore a ml. 50 l'una dall'altra o comunque in modo che le tabelle siano visibili ad ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue. I concessionari sono obbligati, durante tutto il periodo di validità della concessione, a provvedere a proprie spese alla manutenzione dei segnali predetti, ad aumentarne il numero e variarne l'ubicazione dietro semplice richiesta del concedente.

Art. 22 – A garanzia del concedente e di tutti gli obblighi assunti, i concessionari provvederanno a costituire idonea cauzione, anche in forma di fideiussione bancaria od assicurativa, pari ad un'annualità del canone convenuto, la quale sarà restituita a concessione finita, sempre che gli obblighi assunti siano stati regolarmente compiuti. Ritardandosi il pagamento del canone annuo oltre il termine fissato dal precedente art. 3 o nel caso in cui l'Amministrazione concedente sia costretta, per inosservanza dei concessionari, a procedere alla semina annuale di cui all'art. 15 senza che i concessionari abbiano corrisposto le somme addebitategli, il concedente avrà senz'altro diritto di incamerare la cauzione sino alla concorrenza del suo credito. I concessionari dovranno reintegrare il deposito stesso entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuto incameramento, sotto pena, in caso di inadempienza, della immediata decadenza della concessione.

Art. 23 – Qualora i concessionari non adempiano o contravvengano agli obblighi assunti col presente atto di concessione, il concedente potrà, previa diffida da notificare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dichiarare la decadenza della concessione, con liberazione dal canone al termine dell'annualità in corso. In tal caso il concedente potrà procedere al nuovo collocamento della riserva.

Art. 24 – Terminata la concessione si procederà alla riconsegna dei tratti di cui all'art. 1 mediante sopralluogo del personale di Polizia Locale del Comune di Ormea unitamente ad appartenenti al Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo.

Art. 25 – Per tutti gli effetti del presente atto i concessionari eleggono domicilio presso il Tribunale di Cuneo.

Art. 26 – Tutte le spese e tasse in dipendenza del presente contratto di concessione, sono a carico dei concessionari.

Art. 27 – I concessionari dovranno provvedere a promuovere e coordinare la vigilanza sulla pesca attraverso personale dipendente e volontario in possesso di prescritti requisiti ed adotteranno tutti i provvedimenti di propria competenza contro i pescatori che violino le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pesca.

IL CONCEDENTE

Geom. Fabio LOCCI

IL CONCESSIONARIO

Sig.
